



Città di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 6 – Attività Produttive

Ufficio Commercio

Prot. n. 113036 del 19/12/2019

Ordinanza n. 588

Oggetto: Disciplina dell'orario di vendita all'interno delle aree mercatali presente nel Comune di Civitavecchia. **Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 575 del 13.12.2019.**

IL SINDACO

Vista le precedenti ordinanze sindacali n. 49 del 28/1/2008, n. 37 del 27 gennaio 2009, n. 43 del 28.01.2010 e successiva ordinanza n. 69 del 15 febbraio 2011, con le quali è stato disciplinato l'orario dei mercati presenti sul territorio comunale;

Visto che al punto 2) delle disposizioni particolari della sopracitata ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011 era sancita la facoltà per gli operatori dei mercati giornalieri e settimanali, nel periodo delle festività natalizie (01 dicembre – 06 gennaio) con esclusione dei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio, di effettuare l'apertura per l'intera giornata e, comunque, non oltre le ore 19,00;

Visto che al medesimo punto dell'ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011 non era stato previsto, diversamente da come stabilito per le normali giornate di funzionamento del mercato, il termine entro il quale gli operatori hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di ricarica merci e rimozione del banco e, quindi, con successiva Ordinanza Sindacale n. 575 del 13/12/2019 è stato integralmente sostituito il punto 2) delle "disposizioni particolari" della precedente ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011;

Ritenuto opportuno autorizzare gli operatori, ad esercitare, nel periodo compreso tra il giorno 19 ed il giorno 23 del mese corrente, l'attività di vendita anche sino alle ore 19.30, al fine di consentire agli utenti gli ultimi acquisti prima del Santo Natale, consentendo agli stessi di mantenere le attrezzature ed i mezzi anche di notte, fermo restando il rispetto della vigente normative in materia;

Tutto ciò premesso,

Visto il decreto legislativo l'art 50, comma 7 del 267/2000, e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.03.2016;

ORDINA

1. modificare ed integralmente sostituire il punto 2 delle “disposizioni particolari” dell’Ordinanza Sindacale n. 575 del 13/12/2019, nel modo seguente: “

2) gli operatori dei mercati giornalieri e settimanali di P.zza Regina Margherita, V.le Lazio, Viale P. Nenni, per il periodo delle festività natalizie dal 01 dicembre al 06 gennaio, **con esclusione dei giorni 24, 25, 26 dicembre e 1° gennaio**, possono effettuare l’apertura facoltativa per l’intera giornata e, comunque, non oltre le ore **18:30**. Al termine dell’orario stabilito deve cessare qualsiasi operazione di vendita con l’obbligo per gli operatori stessi di provvedere, entro e non oltre le ore **19:30**, al ricarica merci ed alla rimozione del banco stesso; nel periodo compreso tra il **giorno 19 ed il giorno 23** del mese di dicembre, invece, l’attività di vendita può essere proseguita anche sino alle ore **19.30**, al fine di consentire agli utenti gli ultimi acquisti prima del Santo Natale, mantenendo in loco le attrezzature ed i relativi mezzi anche di notte, nel rispetto della vigente normative in materia, nonché in modo tale da garantire, dopo la chiusura, la viabilità nelle strade e vie interessate;

MANDA

1. Al Dirigente Ufficio Commercio, affinché dia ampia diffusione della presente ordinanza;
2. Al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza e a tutte le Forze dell’Ordine per la vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento.
3. Al Servizio 1 e Servizio 3 per quanto di competenza;
4. A C.S.P. S.r.l. per quanto di competenza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco